



Sentenza N. 36/2024

R.G. T.F. 35/2024

(Proc. PF 41/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del giorno 25 del mese di novembre 2024, alle ore 12:00, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stella Riberti - Componente

Avv. Gabriele Pezzano – Componente Relatore

ha deciso in ordine al procedimento instaurato nei confronti del:

dottor Giuseppe LEGATO, *“all’epoca dei fatti Revisore del Comitato Regionale FIDAL Calabria:*

- in riferimento al contenuto della missiva trasmessa al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori dei Conti FIDAL Nazionale in data 03.06.2024 per violazione dei principi cardini del diritto sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo CONI;

- in riferimento al contenuto della relazione sul consuntivo economico semestrale del Comitato Regionale FIDAL Calabria al 30 giugno 2024 sottoscritto dall’allora Revisore in data 27.07.2024 in violazione dei principi cardini del diritto sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

La presente contestazione viene effettuata ai sensi dell’art. 57, comma 5, R.G. FIDAL.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; art. 1, 2, 7 e 8 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con l’aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Si contesta la recidiva ex art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla trasmissione alla Procura Federale, da parte del Segretario Generale della FIDAL, di una comunicazione pervenuta in data 3 giugno 2024 da parte del dottor Giuseppe LEGATO, Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria.

In data 25 giugno 2024 la Procura Federale ha avviato le relative indagini.





Nell'ambito delle stesse, l'Ufficio della Procura Federale ha richiesto e acquisito la PEC (prot. N. 3885) inviata dal Segretario Generale in data 29 maggio 2024 al Revisore dei Conti del Comitato Regionale Calabria dottor LEGATO.

In data 11 luglio 2024, la Procura Federale ha formulato una richiesta di chiarimenti diretta al dottor Guida, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla documentazione richiesta dal dottor Legato.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha riscontrato la richiesta in pari data.

La Procura Federale ha poi convocato per il 17 luglio 2024 il dottor Alessandro LONDI, Segretario Generale della FIDAL, per essere sentito in qualità di persona informata sui fatti.

Il 22 luglio 2024, nell'ambito delle indagini, è stato sentito quale persona informata sui fatti il signor Vincenzo Caira, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Calabria.

Il Consiglio Federale FIDAL, in data 28 giugno 2024, ha deliberato la sospensione, dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024, di tutti i termini relativi alla Procura Federale ivi inclusi i termini relativi alle indagini (delibera n. 58 del 28 giugno 2024).

Il 29 agosto 2024, la Procura Federale ha richiesto e ottenuto in pari data le relazioni al bilancio consultivo 2019, 2020, 2021 redatte dal Revisore dei Conti FIDAL CR Calabria, dottor LEGATO.

Il 3 settembre 2024, il Procuratore Federale ha acquisito agli atti del presente procedimento la segnalazione pervenuta dal dottor LEGATO in data 29 luglio 2024

L'11 settembre 2024, il Procuratore Federale ha acquisito agli atti del presente procedimento la segnalazione pervenuta dal dottor LEGATO in data 9 settembre 2024

Con atto datato 9 ottobre 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato al dottor LEGATO l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Nella medesima data, il dottor LEGATO ha personalmente formulato richiesta di ostensione degli atti di indagine, alla quale è stato dato positivo riscontro il giorno successivo.

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti dell'incolpato con atto di deferimento in data 30 ottobre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data al medesimo e al Tribunale Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 4 novembre 2024, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 25 novembre 2024, ore 12.00, da remoto.



Il 15 novembre 2024, il Difensore dell'incolpato ha formulato istanza di trattazione da remoto, motivando la richiesta con "*motivi di salute personali*" del dottor LEGATO, documentando gli stessi mediante certificazioni mediche.

In accoglimento della predetta richiesta, il Presidente del Tribunale ha autorizzato, in data 18 novembre, il dottor LEGATO a partecipare da remoto all'udienza.

In data 16 novembre il Difensore dell'incolpato produceva memoria difensiva.

Il 19 novembre 2024 il Difensore dell'incolpato ha richiesto di autorizzarsi la partecipazione all'udienza da remoto anche per il Difensore, adducendo motivazioni di tipo economico e di "*opportunità procedurale*".

Con comunicazione in pari data il Presidente del Tribunale ha rilevato l'insussistenza dei presupposti di legge per la celebrazione da remoto e ha disposto procedersi oltre.

Con comunicazione datata 19 novembre 2024, l'incolpato ha revocato il mandato al Difensore.

All'udienza del 25 novembre 2024 ha partecipato l'incolpato.

All'apertura dell'udienza, il Presidente del Tribunale Federale, preso atto della revoca del mandato al Difensore da parte del dottor LEGATO, ha chiesto a quest'ultimo se desiderasse un rinvio per la nomina di un nuovo difensore o se preferisse proseguire senza essere assistito, ferma restando la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee.

Il dottor LEGATO ha dichiarato a verbale di non intendere avvalersi della difesa tecnica e, di conseguenza, ha prestato il consenso a continuare l'udienza, con la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee.

La Procura Federale si è richiamata al proprio deferimento e ai documenti ivi contenuti, e in particolare al documento n. 1 del Fascicolo della Procura Federale e alla Relazione al Bilancio al 30 giugno 2024.

La Procura Federale ha richiesto per il primo capo di incolpazione la sanzione dell'inibizione per giorni 40 (quaranta) con l'aumento di un terzo per le aggravanti contestate e la recidiva; per la seconda contestazione sempre la sanzione dell'inibizione a giorni 40 (quaranta) con l'aumento di un terzo per le aggravanti contestate e la recidiva

L'incolpato ha rilasciato spontanee dichiarazioni negando la propria responsabilità disciplinare.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La richiesta della Procura Federale è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

In relazione alla prima condotta contestata all'incoltato, il Tribunale ritiene ingiustificata la richiesta, posta dall'incoltato quale condizione per l'elaborazione per la Relazione del Bilancio, del rilascio della Relazione del 6 novembre 2023 dei Revisori FIDAL Nazionali in relazione all'accesso presso i locali del CR Calabria.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (cfr. doc. n. 3 Fascicolo Procura Federale), il dottor LEGATO non aveva necessità di avere tale documento, non essendo tale relazione necessaria per gli adempimenti dell'incoltato.

Si ritiene altresì che in relazione al citato doc. n. 1, le espressioni che il dottor Legato rivolge al Segretario Generale (*“vi sono diritti ma anche doveri”*) comportino una violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, così come appaiono violativi dei suddetti principi le espressioni utilizzate dal dottor Legato nella diffida trasmessa al Segretario Federale volta ad ottenere la relazione, in cui aggiunge *“sono certo che lei non risponderà nei termini indicati. Tanto le dovevo La relazione di bilancio 2023 sarà inviata non prima però di aver ricevuto quella del collegio dei revisori del 6 novembre 2023”*.

Quanto poi alla seconda condotta contestata al dottor Legato, il Tribunale ritiene provato *per tabulas* che la Relazione (cfr. doc. n. 6 Fascicolo Procura Federale) sia corredata da argomentazioni personali e ultronee, sia per la modalità argomentativa sia per il contenuto delle dichiarazioni, anch'esse violative dei principi cardini del diritto sportivo.

Dirimente sul punto appare il confronto con le relazioni relative agli anni precedenti, redatte dal medesimo Revisore, acquisite al fascicolo della Procura Federale (cfr. doc. n. 7 allegato al Fascicolo della Procura Federale).

La posizione personale del dottor Legato, il cui incarico è terminato il 28 settembre 2024, con l'accettazione della nomina del nuovo Revisore, appare correttamente inquadrata nell'alveo dell'art. 57 comma 5 Regolamento di Giustizia FIDAL, a mente del quale *“La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso l'atto concorre a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo”*.



È inoltre correttamente contestata la recidiva *ex art. 12, comma 2, Regolamento di Giustizia FIDAL*, trattandosi di violazione della stessa indole, commessa nei cinque anni dalla condanna precedente, nonché l'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. g) Regolamento di Giustizia FIDAL.

La pluralità di condotte contestate impone una valutazione in ordine alla medesimezza del disegno criminoso e, per l'effetto, all'applicabilità in relazione alla seconda condotta dell'istituto giuridico della continuazione, improntato al principio del *favor rei*.

Circa l'applicabilità dell'istituto al diritto sportivo, si intende qui richiamare Corte Federale di Appello FIGC, decisione n. 55/CFA/2022-2023/A, Presidente Torsello, a mente della quale: *“L'istituto della continuazione ex art. 81 c.p., ancorché non espressamente contemplato dall'art. 9 CGS, trova applicazione anche nell'ordinamento federale (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. n. 38/2022-2023); esso presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione ovvero che il fatto sia stato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. (Corte federale d'appello, Sez. II, n. 114/2018-2019). Ispirato al principio del favor rei, presuppone la sussistenza cumulativa dei seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”. Tale ultimo presupposto distingue la fattispecie del reato continuato da quella del concorso materiale di reati, di talché se le violazioni sono commesse sulla base di un disegno complessivo e unitario, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo; viceversa se trattasi di concorso materiale si applica il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. (Corte d'Appello Federale, Sez. III, n. 68/2021-2022)”*.

Ancora, *“l'accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell'atteggiamento intellettuale del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007)”*.

Appare evidentemente questo il caso di specie.





Affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, con riferimento alla dosimetria sanzionatoria si ritiene equo muovere dalla sanzione base di giorni trenta (30) di inibizione temporanea *ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL.*

La stessa dovrà poi essere aumentata di giorni quindici (15) per l'applicazione della recidiva *ex art. 12, comma 2, Regolamento di Giustizia FIDAL.*

La sanzione andrà poi ulteriormente maggiorata di giorni quindici (15) a seguito del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. g) Regolamento di Giustizia FIDAL, così giungendo alla sanzione di giorni sessanta (60) di inibizione temporanea.

La sanzione dovrà essere aumentata di ulteriori giorni venti (20) per la continuazione fra le condotte contestate, così giungendo alla pena finale di giorni ottanta (80) di inibizione temporanea *ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL.*

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 6 Statuto Federale, gli artt. 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL e l'art. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i motivi sopra esposti

APPLICA

nei confronti del signor **Giuseppe LEGATO** "*all'epoca dei fatti Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria*", la sanzione dell'**inibizione temporanea** per complessivi **(80) ottanta giorni** *ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL* riferita alle violazioni sopradescritte.

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'**immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 4 dicembre 2024.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stella Riberti



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gabriele Pezzano

